



► C. Saraceno, *Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai*, il Mulino, Bologna, 2016 ◀

Ancora una volta Chiara Saraceno, con la chiarezza, la profondità e al contempo la leggerezza che le sono proprie, affronta il tema della presunta naturalità della famiglia, decostruendo stereotipi, senso comune e dato per scontato rispetto alle modalità di essere e fare famiglia e soprattutto di essere genitori. A partire dallo slogan “I bambini hanno bisogno di un padre e di una madre”, assunto a bandiera dall’associazione *La manif pour tous* per opporsi all’estensione in Francia del diritto all’adozione alle coppie dello stesso sesso (ma condiviso anche da una quota significativa dell’opinione pubblica e di esperti), ci fa riflettere sui significati, le rappresentazioni e le connesse aspettative attribuite ai ruoli di padre e madre.

Attingendo da quello che definisce il suo “osservatorio sia di vita quotidiana sia di ricerca” (p. 56), l’autrice ci ricorda come non ci sia bisogno di scomodare culture o tempi lontani per rendersi conto che i ruoli di padre e di madre sono il risultato di un processo di costruzione sociale. La divisione della funzione materna e paterna, conseguente a presunte capacità esclusivamente materne o esclusivamente paterne, e la “naturalizzazione” (p. 15) dei relativi ruoli sono l’esito piuttosto recente di tale processo, in continua evoluzione. Eppure sembra che ce ne siamo dimenticati. Stupisce, scrive Saraceno, questa “indifferenza per il dato storico-empirico” (p. 60); indifferenza che riguarda una quota significativa di persone comuni, opinionisti, ma anche esperti e studiosi, che rimpiangono il tempo (ma è davvero esistito?) in cui padri e madri avevano ben chiaro il loro ruolo, perché naturalmente dato, e non erano perciò assillati dalle incertezze che invece oggi sembrano assalire molti di loro.

In realtà ogni generazione di padri e di madri ha svolto il proprio compito educativo accompagnato dai dubbi. Che cosa è cambiato dunque rispetto al passato? È aumentata la complessità della società e quindi il contesto nel quale si diventa padre e madre; si veda per esempio l’irruzione delle nuove tecnologie riproduttive e i connessi dilemmi etici; l’ipermedicalizzazione e l’ipertecnologizzazione di gravidanza, parto e puerperio da un lato e i movimenti di “ritorno alla natura” dall’altro; le

aspettative e desideri rispetto alla genitorialità e i vincoli organizzativi spesso ostili. Tale complessità ha certamente amplificato il senso di inadeguatezza dei genitori, così come ha moltiplicato le voci, i discorsi e le ricette su come essere una “buona madre” e un “buon padre”. Saraceno non fornisce risposte preconfezionate, ce ne sono già troppe. Cerca di fare chiarezza in mezzo a questo sovrapporsi di voci, affinché partendo da una maggior conoscenza e comprensione della realtà, della sua ricchezza e varietà ciascuno riesca a trovare quella modalità di essere genitore che più risponde al proprio sentire, nella consapevolezza che nessuno è perfetto, ma fa del proprio meglio per essere un genitore sufficientemente buono.

Roberta Bosisio*

► **Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini? (Milano, 20 gennaio 2017)** ◀

Il 20 gennaio 2017 si è svolto, presso la “Sala Alessi” di Palazzo Marino, il convegno dal titolo “Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini? (teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015, n. 173”, organizzato dalla sezione di Milano dell’Aimmf e dalla Camera minorile di Milano, con il patrocinio del Comune di Milano e dell’Unione Nazionale Camere Minorili¹. L’evento è stato preceduto dai saluti del Garante Nazionale Infanzia, del Garante per l’infanzia della città di Milano e del Vicesindaco del Comune di Milano, i quali hanno sottolineato l’importanza dell’evento di approfondimento della legge 173/2015, attese le problematiche interpretative insorte dopo l’entrata in vigore della stessa. Il convegno è stato pensato con due diversi tipi di approfondimento, una prima fase che si è svolta nella mattinata, coordinata da Elvira Serra, giornalista del “Corriere della Sera”, con relazioni svolte da esperti in ambito giuridico (dal mondo accademico a quello forense), esperti in ambito psicologico, da rappresentanti dei servizi sociali e si è concluso con il racconto dell’esperienza di vita di una famiglia affidataria. Nel pomeriggio si è passati alla verifica degli orientamenti e delle prassi con tavola rotonda alla quale hanno partecipato i rappresentanti di sei Tribunali per i Minorenni chiamati a rispondere e a confrontarsi su quesiti specifici e su temi generali.

Con riferimento alle relazioni svolte nella mattinata da Joëlle Long, ricercatrice di diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, ha illustrato la relazione dal titolo “La legge sulla continuità degli affetti: il testo, gli obiettivi, e gli ‘effetti collaterali’ delle nuove disposizioni”. In particolare, la giurista ha ricostruito la genesi storica della legge 173/2015, con attento riferimento ai riflessi sul nostro ordinamento giuridico derivanti dalla condanna dell’Italia da parte della Cedu nella decisione *Moretti e Benedetti c. Italia*, ritenuta uno dei “motori” che ha portato all’intervento legislativo. L’esame della normativa positiva ha permesso di focalizzare l’attenzione sia sulle disposizioni vigenti, sia su quale debba

* Ricercatrice di sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso l’Università di Torino.

1. La Segreteria scientifica del Convegno era composta dal dott. Luca Villa, dall’avv. Grazia Cesaro, dall’avv. Ursula Benetti Genolini e dall’avv. Silvia Veronesi.

essere la declinazione che, nel caso concreto, deve imprimersi al principio di tutela del superiore interesse del minore. Sono inoltre state prese in esame le criticità che la novella ha lasciato irrisolte, tra cui la mancata riforma dell'adozione in casi particolari. Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta, ha centrato il proprio intervento, dal titolo "Vecchi e nuovi legami: tutto si muove e tutto si tiene?", sottolineando i vantaggi del valore della continuità affettiva nel percorso di crescita di bambini ed adolescenti, ma anche i rischi che possono derivare dall'imporre il mantenimento dei rapporti e le problematiche sottese all'individuazione dei requisiti affinché la famiglia affidataria possa adottare il minore affidato, le conseguenze di tali scelte e i percorsi di preparazione per i soggetti coinvolti; la relazione è stata poi conclusa con una riflessione inerente ai rapporti tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine, focalizzando l'attenzione sullo specifico ruolo e sulle peculiarità dei risvolti psicologici relativi alla famiglia affidataria nella continuità degli affetti. Con relazione dal titolo "L'avvocato della famiglia affidataria", Grazia Cesaro, Presidente della Camera Minorile di Milano, muovendo dalla propria esperienza pratica quale avvocato degli affidatari e curatore dei minori ha sollecitato una riflessione circa le criticità interpretative della legge con riferimento al ruolo degli affidatari, alle problematiche connesse al riconoscimento di una legittimazione processuale degli stessi con attribuzione piena dei diritti connessi a tale ruolo (costituzione, impugnazione ecc.) anche con riferimento alle problematiche connesse alla necessità di non divulgare l'identità o comunque notizie che consentano di rintracciare il minore, soprattutto se gli affidatari intendono proporre domanda di adozione legittimante. La relazione ha commentato sul punto due recenti sentenze di merito: Corte d'Appello di Milano, sentenza del 19 luglio 2016 n. 32, che ha negato agli affidatari sia la qualità di parti del procedimento, sia la legittimazione ad impugnare la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore anche al solo fine di far valere la nullità introdotta dall'art. 2 l. 173/2015 e Corte d'Appello di Torino, sentenza del 29 gennaio 2016, n. 15, che ha invece escluso che la statuizione in merito all'inserimento del minore in una nuova famiglia a scopo di adozione ed il mancato affidamento preadottivo ai coniugi già affidatari del minore stesso ai sensi dell'art. 10 l. ad. possa essere motivo di impugnazione della sentenza di adottabilità in sede d'appello da parte del tutore, precisando che tale motivo di doglianza debba essere oggetto di valutazione ed eventuale censura nel procedimento di abbinamento del minore. Partendo da tali decisioni si è illustrato come i limiti, derivanti almeno da una prima giurisprudenza, alla partecipazione degli affidatari ai procedimenti minorili possano costituire comunque lo spunto per decisioni che, entro le soluzioni offerte dall'ordinamento, consentano di valorizzare il ruolo effettivo degli affidatari sia nel procedimento giudiziario, sia nella tutela del legame tra loro ed il minore. L'Avv. Ursula Benetti Genolini, del Foro di Milano, membro del direttivo della Camera Minorile di Milano, ha presentato la propria relazione dal titolo "Il difensore del minore": l'intervento, partendo dall'esperienza di curatore del minore, si è soffermato sugli aspetti pratici e procedurali, evidenziando alcune criticità, soprattutto in tema di necessaria tutela della riservatezza relativamente al collocamento dei minori, sollecitando alcune riflessioni mutuata dalla prassi delle aule di giustizia, come per esempio quali soggetti debbano partecipare alle udienze, a chi ed in che modo devono essere fatte le convocazioni, quali domande devono essere rivolte. Attraverso l'esame di casi affrontati nella pratica, si sono sottolineate le difficoltà applicative della nuova normativa, che necessariamente dovrà confrontarsi con situazioni reali complesse e difforni. Michela Bondardo, co-

ordinatrice del Centro Affidi del Comune di Milano, ha presentato la sua relazione dal titolo “Il ruolo dei Servizi Sociali nella complessità di un percorso tra affido e adozione”, illustrando i dati quantitativi relativi al fenomeno nell’esperienza milanese, le diverse situazioni concrete affrontate e le problematiche sottese, e le modalità di intervento. In particolare, è stata sottolineata la necessità di un coordinamento attraverso specifici accordi tra tutte le istituzioni coinvolte, con protocolli chiari ed esaustivi. La mattinata si è conclusa con il prezioso contributo, dando concretezza a quanto esposto in teoria nei precedenti interventi, rappresentato dall’esperienza riferita da una famiglia affidataria che ha illustrato la complessità del percorso dell’affido da un punto di vista affettivo sia per il minore affidato, sia per i genitori affidatari sia per i figli naturali della coppia che naturalmente si legano ai minori affidati con un legame di fratellanza, facendo emergere il problematico intreccio tra affetti, legge e vita familiare. Ha sottolineato l’importanza per la famiglia affidataria di sostegno e formalizzazione condivisa ma chiara del progetto di vita del minore.

Nel pomeriggio la Tavola Rotonda, introdotta e coordinata da Luca Villa, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Milano, ha visto la partecipazione di Stefano Scovazzo, presidente del Tribunale per i minorenni di Torino; Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia; Laura Laera, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze; Claudio Cottatellucci, giudice del Tribunale per i minorenni di Roma; Giuliana Tondina, giudice del Tribunale per i minorenni di Genova; Maria Angela Quarti, psicologa e giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano.

Luca Villa ha posto a ciascuno degli intervenienti alla Tavola Rotonda le seguenti domande relative alle prassi applicative ed interpretative seguite presso ciascun Tribunale per i minorenni.

Si è così verificato che in nessuno dei Tribunali presenti sono stati istituiti registri con gli elenchi delle famiglie affidatarie e come la scelta, tranne che per i c.d. affidi a rischio giuridico, è rimessa al Servizio Sociale con controlli più o meno penetranti e anticipati da parte del Tribunale, mentre nelle procedure di adottabilità la selezione è operata in alcune sedi dal Tribunale ed in altre da equipe composte sia dai servizi che avevano seguito il minore e dai giudici onorari, riflettendo inoltre su come evitare il rischio di strumentalizzazione dell’istituto dell’affido e quali informazioni fornire alla famiglia affidataria se vi è la possibilità astratta che l’affido evolva in adozione.

Tutti i presenti hanno confermato che anche prima della riforma si era proceduto con dichiarazioni di adozione legittimante in favore di ex famiglie affidatarie e si erano altresì verificati casi in cui si erano mantenuti rapporti tra il minore e l’ex famiglia affidataria, mentre si è escluso che gli stessi, non essendo né parti né titolari di una legittimazione attiva autonoma, possano ricevere tutela rispetto a tale aspettativa, se non passando attraverso i servizi e/o il Pubblico Ministero.

Parimenti unanime la risposta al quesito sull’interpretazione data in precedenza all’art 44 lett d l. adoz. circa la “impossibilità dell’affidamento preadottivo” con riferimento all’adozione in casi particolari da parte di coppie affidatarie con affidi protrattisi oltre i 24 mesi (interpretazione considerata da talune associazioni di famiglie affidatarie come “illecita”) e nel ritenere che la nuova legge non abbia inciso su tale orientamento.

Tutti i magistrati presenti hanno escluso, come invece ritenuto da alcuni fautori della legge, che sia vigente la prassi della cosiddetta “decantazione affettiva”, ovvero

il collocare sistematicamente il minore adottabile in una comunità, prima di affidarlo alla famiglia adottiva, allontanandolo dalla precedente famiglia affidataria. Metodo abbandonato da anni ed al quale si fa ricorso solo in presenza di esigenze specifiche (per esempio l'ostilità della famiglia affidataria all'adozione o la presenza di una famiglia di origine che conosce la famiglia originaria e che potrebbe attivare comportamenti pericolosi nella fase dell'avvicinamento) e quindi al fine di tutelare esigenze del tutto diverse.

Quanto alle modalità con le quali mantenere i rapporti tra l'ex famiglia affidataria e la famiglia affidataria si è concordato che nella fase dell'affidamento preadottivo è un compito che in genere viene garantito dal tutore, mentre nella fase successiva si deve ritenere che si tratti di scelta della famiglia adottiva e che è pertanto centrale la sua selezione e la verifica preliminare di una autentica disponibilità in tal senso.

Tutti i presenti hanno concordato con le linee interpretative illustrate dalla dr.ssa Gatto, che ha di fatto ripreso quanto illustrato da Joëlle Long e da Grazia Cesaro, sugli aspetti processuali. Gli affidatari nelle procedure di adottabilità non sono parti, non possono esaminare gli atti, possono farsi assistere da un difensore quando vengono sentiti ma non hanno un potere autonomo di impugnare la sentenza e non sono destinatari della sua notifica.

In caso di affidamenti a rischio giuridico si ritiene che si possa garantire la segretezza delle generalità degli affidatari/adottivi garantendo il rispetto del principio del contraddittorio (art 10 co. 2) e i diritto dei genitori e dei loro difensori di partecipare "a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale", posto che scopo della convocazione non è l'assunzione di informazioni utili alla decisione, ma il garantire agli affidatari la possibilità di palesare le loro intenzioni sul futuro del minore. Le parti pertanto non debbono essere avvisate della convocazione e si possono omissare le generalità degli affidatari.

Venendo agli effetti collaterali i partecipanti alla tavola rotonda non ritengono che la nuova legge rischi di alimentare un contenzioso tra famiglia d'origine e affidataria, tradendo le finalità dell'affido e la fiducia sull'assenza di aspirazioni adottive da parte della famiglia individuata dai servizi Sociali, finendo per far preferire ai primi il collocamento in comunità o nelle comunità familiari.

Concludendo i lavori Luca Villa ha evidenziato come, dai vari interventi svolti, sia emerso quale importante effetto della riforma – non si sa quanto consapevolmente voluto – l'affievolimento del principio della "nuova nascita" ed il correlato presidio costituito dalla disciplina sul segreto delle origini. In definitiva il legislatore non è intervenuto direttamente su tale tema, probabilmente ritenuto divisivo, ma l'insieme dei vari interventi normativi sulla disciplina dell'affido e della continuità degli affetti ha portato con sé l'attribuzione ai Tribunali per i minorenni di un complesso bilanciamento tra le esigenze di protezione del minore dalla famiglia di origine e l'interesse a mantenere rapporti con coloro che, per un tempo più o meno lungo, si sono occupati della sua crescita.

I materiali dei lavori verranno pubblicati sui siti della Camera Minorile di Milano (www.cameraminorilemilano.it), dell'Unione Nazionale Camere Minorili (<http://Inx.camereminorili.it>) e dell'Aimmf (www.minoriefamiglia.it/).

Grazia Cesaro, Luca Villa***

* Presidente della Camera minorile di Milano.

** Giudice presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

► **Nuove famiglie e nuove genitorialità fra diritti e responsabilità (Torino, 26 gennaio 2016)** ◀

Il 26 gennaio 2017 si è tenuta a Torino la giornata di formazione dedicata a “Nuove famiglie e nuove genitorialità fra diritti e responsabilità”, organizzata dalla formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura e dalla sezione locale dell’Aimmf. Hanno affrontato il tema tre relatrici con diversa formazione, a coprire l’area delle scienze sia giuridiche sia umane, ed un uditorio ugualmente diversificato (sia di giuristi – magistrati e avvocati – sia di operatori dei servizi). L’apertura è stata affidata a Gabriella Luccioli (magistrata), che ha affrontato le questioni tecnico-giuridiche poste dall’omogenitorialità e dalla maternità surrogata, ed ha poi appuntato le proprie riflessioni sui due elementi che affiorano in giurisprudenza come criteri orientatori delle decisioni: il principio del superiore interesse del minore e il parametro dell’ordine pubblico internazionale. Rispetto alla maternità surrogata, ha infine svolto una riflessione calorosa sulla mercificazione del corpo delle donne. Da questo tema si è passati all’illustrazione degli studi relativi all’importanza, per il sereno sviluppo del minore, di un ambiente e di condizioni complessive bioecologicamente favorevoli. Paola Milani (professoressa di pedagogia generale e sociale e pedagogia della famiglia) che ha svolto questa parte, ha messo in luce come l’ambiente bioecologico sia costituito non solo dai familiari, ma anche dalle istituzioni (scuola, ma anche, per esempio, il Tribunale per i minorenni), e dai professionisti che ruotano intorno al minore e al suo nucleo. Lo sviluppo successivo è stato affidato a Elena Allegri (professoressa di sociologia e di servizio sociale) che ha rappresentato come nell’attuale funzionamento delle relazioni familiari è centrale la negoziazione, come strumento della co-genitorialità. Da qui deriva un’estrema complessità nella gestione di queste relazioni, poiché se da una parte c’è un maggiore riconoscimento del valore della persona, dall’altra nessuno ha il potere di imporre le proprie decisioni e quindi ogni istanza deve essere, appunto, negoziata. L’accostamento tra i tre temi ha consentito all’uditorio di allargare gli orizzonti e dotarsi di nuove chiavi di lettura, di leggere cioè l’omogenitorialità in relazione alla bioecologia dell’ambiente di vita, o alla complessità data dal funzionamento familiare retto dalla negoziazione; e viceversa. Da questo vasto quadro, è affiorato il tema di fondo della genitorialità come responsabilità e come accompagnamento del minore, nella dimensione dinamica, data dalla crescita e dalle tappe evolutive del minore stesso. Nelle parole di Gabriella Luccioli sul principio dell’interesse del minore, si può leggere un invito a contagiare con questa prospettiva tutti gli adulti e le istituzioni che, a vario titolo, fanno parte della bioecologia del minore. Dice Gabriella Luccioli, che spesso l’indagine sull’interesse del minore – forse perché ricercato in concreto in relazione alla situazione di fatto – si aggancia al fatto compiuto, all’accaduto, all’esistente; occorre invece ricercarlo anche rispetto alle prospettive future, allo sviluppo e alla crescita del minore.

*Marta Lombardi**

* Sostituta procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

► Quello che resta di Zygmunt Bauman ◀

Sovente la celebrità e la stessa rilevanza culturale dei “giganti” del nostro tempo resta legata ad una affermazione, un’intuizione, un’idea descrittiva, una sintesi fotografica, efficace e geniale, che spiega in modo suggestivo analisi complesse e approfondimenti che vanno oltre le semplificazioni della definizione e del concetto in sé, spesso banalmente utilizzato per prodotti utilitaristici e commerciali, alla stregua degli stessi pericoli ravvisati in una visione consumistica ed autoreferenziale della vita stessa.

Così è stato per Zygmunt Bauman, filosofo e sociologo di origine polacca ma di vocazione e declinazione prima occidentale e poi cosmopolita: la sua “società liquida” è stata forse la suggestione culturale più efficace e colorita per descrivere i fenomeni del nostro tempo e la collocazione dell’uomo negli eventi, nei disagi e nei conflitti della contemporaneità.

Dietro di lui una lunga scia di “traduttori dei traduttori”, discepoli più o meno diligenti e ortodossi ma tutti indistintamente colpiti e segnati dalla capacità del “maestro” di leggere, tratteggiare, analizzare, portare a sintesi la descrizione di un’epoca centrata sulla fiducia nell’uomo iniziata da molto lontano, con le speranze dell’illuminismo e conclusa con una deriva di involuzione del concetto stesso di modernità e di democrazia.

Nessuno come Bauman ha saputo cogliere lo spaesamento dell’uomo contemporaneo in una società dove sono venuti meno – ad uno ad uno – i punti di riferimento rassicuranti che costituivano la base dell’idea di progresso e di miglioramento della condizione antropologica ed esistenziale.

Al centro di tutto il conflitto tra natura e cultura, tra essere e divenire, tra tradizione e innovazione, conservazione e progettualità, rispetto dei modi e dei tempi di una vita finora rassicurante.

E a seguire, l’uso distorto – ora strumentale e ora finalizzato – delle nuove tecnologie, le difficoltà di gestire l’evoluzione in chiave di progresso, la centralità della persona e dei suoi bisogni primari (libertà, autonomia, capacità di elaborare un pensiero critico, di finalizzare il senso stesso della vita oltre i bisogni artificiali creati da una società dove la logica del profitto prevale su quella dell’identità, l’uso del denaro diventa abuso dei valori fondativi della cultura umanistica, mentre il declino delle istituzioni accompagna la decadenza dei valori e della loro impagabile gratuità).

Acuto e spietato studioso della “globalizzazione”, nei suoi aspetti più deteriori: declino del valore della solidarietà e mistificazione della retorica del pan-consociativismo retto sugli alibi di una improbabile trasparenza e di una ancora più cruenta intrusione nella dimensione personologica e nei suoi valori correlati, perdita di ogni approdo valoriale e culturale, fondazione dell’idea di progresso sulla sistematica violazione del principio di natura.

L’individualismo sfrenato che emerge con la crisi della comunità, rende fragili i contorni della società e la trasforma, appunto, in una entità liquida, dove tutto è possibile, nel trionfo del relativismo culturale e di un mondo dell’apparire più che dell’essere.

Fino a paventare una crisi del modello statale e istituzionale ereditato dall’800, attraverso uno stereotipo partecipativo dove ciò che è scontato, precostituito e imposto dall’esterno prevale sulle motivazioni ideali che finora hanno fatto la storia.

«Forse la parola democrazia non sarà abbandonata, ma sarà messa in questione la classica tripartizione di potere tra l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario». Addio, dunque Montesquieu: porte spalancate a possibili forme dittatoriali. Anche perché, «perfino la speranza è stata privatizzata».

Addio Bauman, straordinario lettore delle derive oligarchiche e populiste della contemporaneità.

Francesco Provinciali